

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 17 al 21 agosto 1993)

(93/C 229/04)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3729	S 160 del 18. 8. 1993	Mauritania	MR-Nouakchott: Equipaggiamento ospedaliero	23. 11. 1993
3730	S 160 del 18. 8. 1993	Mauritania	MR-Nouakchott: Equipaggiamento ospedaliero	23. 11. 1993
3728	S 160 del 18. 8. 1993	Algeria	DZ-Algeri: Veicoli e attrezzi diversi (<i>dati complementari</i>)	28. 9. 1993
3651	S 160 del 18. 8. 1993	Tuvalu	TU-Funafuti: Attrezzatura elettrica per un programma di sviluppo di elettrificazione (<i>dati complementari</i>)	7. 10. 1993

DECISIONE N. 149

del 26 giugno 1992

relativa al rimborso da parte dell'istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante la dimora in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72

(93/C 229/05)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, ai sensi del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio,

visto l'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72,

considerando che l'iniziativa per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 spetta all'istituzione competente,

deliberando nelle condizioni fissate all'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. Quanto disposto dall'articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/72 è applicabile soltanto se l'importo globale della spesa sostenuta durante il soggiorno temporaneo è inferiore o pari a un importo fissato da ogni Stato membro entro il limite generale di 200 ecu.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1, l'importo delle spese sostenute è convertito al tasso applicabile nel mese durante il quale è stato effettuato il rimborso.
3. La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1992.

Il Presidente della Commissione amministrativa
Sebastião NOBREGA PINTO PIZARRO